

CARTA INTESTATA DELL'ENTE LOCALE

PROVVEDIMENTO DI AFFIDO CONSENSUALE

Considerato che il minore _____ nato il _____ in _____ di cittadinanza _____, in data _____ si presentava presso la Questura di / Stazione dei Carabinieri di / Ufficio del Comune di _____, sedicente in stato di morale e materiale abbandono, privo di figure adulte di riferimento, legalmente responsabili per lui, il servizio sociale del Comune di _____ ha disposto il collocamento temporaneo dello stesso presso _____ a partire dal giorno _____ sino al _____.

Nel periodo sopra indicato, i Servizi territoriali hanno effettuato una osservazione multidisciplinare sul minore, dal punto di vista sociale, psicologico, educativo ed interculturale (della durata di _____).

Ai sensi dell'art. 343 del Codice Civile, è stata richiesta l'apertura della tutela presso il Tribunale Ordinario di _____ – Ufficio del Giudice Tutelare, in capo a _____.

A seguito dell'osservazione, il servizio sociale ha formulato un progetto individualizzato che prevede:

- Ai sensi della legge 184/83 (artt. 2, 4, 5), l'affidamento del minore presso una famiglia affidataria, così composta

al fine di assicurare al minore idoneo **mantenimento, educazione ed istruzione.**

Il minore viene affidato al sig. _____

Residente in _____, Via _____ n° _____

A partire dal giorno _____ e presumibilmente sino a _____.

Il provvedimento di affidamento potrà cessare anticipatamente qualora rechi pregiudizio al minore.

Il servizio certifica inoltre l'idoneità dell'affidatario, secondo le modalità già definite nel protocollo di valutazione, che si allega al presente provvedimento.

A sua volta il nucleo familiare verrà inserito nell'elenco delle famiglie affidatarie ritenute idonee.

Alla famiglia affidataria è riconosciuto un contributo economico mensile pari a _____

- La realizzazione del progetto educativo individualizzato, strutturato per aree tematiche, viene verificato e valutato periodicamente dall'equipe multidisciplinare ed è oggetto di aggiornamento al Giudice Tutelare (si allega copia del PEI). La cadenza delle verifiche socio-psico educative avverrà secondo i seguenti tempi:
 - verifica educativa mensile, con gli operatori della struttura / del centro diurno
 - verifica psico-sociale bimensile, con l'assistente sociale e con lo psicologo, al bisogno
 - aggiornamento al Tribunale Ordinario con cadenza semestrale

Il PEI è stato formulato dall'equipe, a seguito della valutazione multidisciplinare di primo livello. Il PEI è stato poi condiviso con il minore e sottoposto all'approvazione del tutore.

Ai sensi dell'art.4 della legge 184/83, si comunica che il servizio locale a cui è attribuita la vigilanza è il Servizio Sociale del Comune di Cremona, il quale si avvale di un sistema integrato con il Terzo Settore per la realizzazione di interventi in favore di minori non accompagnati.

ART.344 CODICE CIVILE
FUNZIONI DEL GIUDICE TUTELARE

Il Giudice Tutelare soprintende alle tutele ed alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

ART 361 CODICE CIVILE
PROVVEDIMENTI URGENTI

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al Giudice Tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del Pubblico Ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare o amministrare il patrimonio.

ART. 371 CODICE CIVILE
PROVVEDIMENTI CIRCA L'EDUCAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE

Il Giudice Tutelare, su proposta del tutore, e sentito il protutore, delibera sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore, che abbia compiuto gli anni 10 o anche di età inferiore, ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi.

Data prevista per l'audizione del minore davanti al Giudice Tutelare _____

NOMINA DEL TUTORE DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE

In data _____ il Servizio Sociale del Comune di _____ ha proposto al Tribunale Ordinario la nomina del tutore in favore del minore _____.

La tutela è stata aperta ai sensi del art. 343 del Codice Civile, in data _____.

In assenza di persone designate dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale ed in assenza di ascendenti prossimi, parenti o affini del minore, la nomina del tutore è stata effettuata in capo all'Assessore _____, ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile; il minore, avendo compiuto gli anni 12, ha espresso parere favorevole alla nomina della tutela in capo all'Assessore _____.

DIRITTI E DOVERI DEL TUTORE

Il tutore, ai sensi dell'art. 357 del Codice Civile, ha il dovere di provvedere alla cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Il tutore si avvale del lavoro dell'equipe multidisciplinare per l'esercizio delle sue funzioni e ne monitora gli esiti.

Il tutore esprime il suo parere circa gli interventi socio-educativi proposti dall'equipe e li sottopone, in caso di parere favorevole, alla convalida del Giudice Tutelare.

Nel caso in cui il parere dell'equipe multidisciplinare sia in contrasto con quella del tutore, verranno attuati gli interventi previsti e decisi da quest'ultimo.

Nel caso in cui il minore debba, per motivi progettuali, sociali o educativi essere trasferito in territorio extra regionale, il tutore potrà chiedere al Giudice Tutelare la dispensa dall'ufficio della tutela, mantenendola in capo a sé sino al conferimento della stessa ad altro tutore.

ART 358 DEL CODICE CIVILE DIRITTI E DOVERI DEL MINORE

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore.

Egli non può abbandonare la casa dell'affidatario individuato dal servizio, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto a richiamarlo, ricorrendo, se necessario, al Giudice Tutelare.

Qualora la motivazione dell'allontanamento dalla casa dell'affidatario sia riconducibile ad una condizione di pregiudizio, il tutore, avvalendosi dell'equipe multidisciplinare approfondisce la natura delle criticità e identifica strategie di intervento, con l'obbligo di aggiornamento al Giudice Tutelare.

Nel caso in cui il tutore ravvisi la sussistenza di una protratta condotta inadeguata, ne riferisce al Giudice Tutelare ed al Tribunale per i Minori competente.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83, il minore ha diritto ad essere inserito in un contesto familiare idoneo al suo mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale.

Il Giudice Tutelare, il tutore e l'equipe multidisciplinare riconoscono e tutelano i diritti del minore, ponendo come fine ultimo delle azioni professionali il superiore interesse dello stesso.

Per il principio di partecipazione, al minore è riconosciuta la centralità nell'ambito delle azioni professionali, ovvero è dovere delle Istituzioni e dei servizi perseguire il suo interesse, anche chiedendo a lui un attivo coinvolgimento nel procedimento decisionale che lo riguarda.

È diritto del minore esprimere i suoi desideri, le sue aspirazioni e le sue preferenze circa il suo futuro in Italia, ovvero è suo diritto esprimere il parere circa le azioni socio-educative formulate dall'equipe multidisciplinare.

È diritto del minore essere ascoltato ed è dovere dell'equipe tenere in considerazione il parere del minore nella formulazione della sua proposta progettuale.

Il minore esprimerà il suo parere circa

- la nomina del tutore
- l'affidamento
- la proposta progettuale

Il minore ha diritto ad essere informato circa la normativa italiana in materia di tutela minori, con l'ausilio di un mediatore linguistico e culturale che faciliti l'acquisizione delle informazioni legali.

LEGGE 184/83

ART. 5

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante.

L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori, anche se residenti all'estero; l'affidatario non può impedire che il minore contatti telefonicamente la famiglia biologica, a meno che non sia esplicitamente disposto dal Giudice (in caso, per esempio, di minori richiedenti protezione internazionale).

L'affidatario, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad aggiornare costantemente il servizio sociale competente circa l'andamento del progetto di affido, rendendosi reperibile dagli operatori e dal tutore.

È diritto dell'affidatario fare emergere eventuali difficoltà correlate al progetto di affidamento e chiederne l'interruzione, in caso di conflittualità e insostenibilità.

DOVERI DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'equipe si impegna a formulare una proposta progettuale complementare al progetto di affidamento, che includa la garanzia al diritto all'istruzione (con particolare attenzione all'apprendimento della lingua italiana e alla riqualifica professionale), diritto alla salute, al sostegno psicologico ed alla tutela / informazione legale.

L'equipe si impegna a sostenere l'affidatario attraverso colloqui periodici e momenti di formazione / riflessione sull'andamento del progetto di affido.

L'equipe si impegna a monitorare l'andamento del progetto di affido, facendo emergere le risorse, i punti di forza, la positività dell'inserimento in famiglia e / o eventuali criticità / condizioni pregiudizievoli; in questo caso, previo consenso del tutore, l'equipe si impegna ad individuare nuove strategie operative e nuove soluzioni abitative per il minore.

L'equipe si impegna ad aggiornare con costanza il tutore circa l'andamento del progetto e il Giudice Tutelare con cadenza semestrale, producendo una relazione multidisciplinare che rappresenti la situazione reale del minore.

L'equipe si impegna a svolgere la sua funzione di ascolto nei confronti del minore, per comprendere come procede l'affidamento ed interviene con possibili migliorie nel caso ravvisi criticità o fragilità.

Ogni operatore, secondo le sue competenze, espletterà le seguenti funzioni

- ruolo di coordinamento e monitoraggio del lavoro dell'equipe e andamento del progetto
- di raccordo con il tutore
- assistenza sociale
- di sostegno psicologico ed eventuale invio a servizi specialistici in caso di necessità
- interventi educativi finalizzati al buon esito del progetto individualizzato
- interculturali – facilitazione linguistica e valutazione del processo di integrazione

Ai sensi dell'art 4 della legge 184/83, il provvedimento di affido è disposto dal Direttore del Settore Politiche Sociali, che prende atto del contenuto del presente documento.

Il Direttore del Settore
Politiche Sociali

ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO DI AFFIDO:

- Collocamento temporaneo disposto dal Direttore del Settore Politiche Sociali
- Valutazione di idoneità a svolgere il ruolo di affidatario (sig. _____)
- Parere favorevole del minore alla nomina del tutore e alla sua collocazione in affidamento presso il sig. _____
- Progetto educativo individualizzato
- Parere del minore circa il progetto educativo individualizzato
- Parere del tutore al progetto educativo individualizzato

N° _____	TRIBUNALE DI _____ ESECUTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO	N° _____
----------	--	----------

IL GIUDICE TUTELARE

- ✓ Letto il provvedimento sopra esposto;
- ✓ Visto l'art. 4, comma 1 della Legge 184/83;

RENDE ESECUTIVO

Il provvedimento di affidamento in favore del minore _____

Nato il _____ in _____ di cittadinanza _____, a partire
dal giorno _____ sino al _____.

Il Giudice Tutelare

_____/_____